

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5157

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, BUFFONI, RENZULLI, NOCI, D'AMATO CARLO, MORONI**

*Presentata il 17 ottobre 1990*

**Modifiche e integrazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore per opere fotografiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge propone una nuova regolamentazione in materia di opere fotografiche ed in particolare detta norme concernenti la tutela del diritto d'autore, la riproduzione dell'immagine, la tutela del consumatore e la valorizzazione del patrimonio culturale costituito dalle opere fotografiche nonché dall'attività di archivi fotografici riconosciuti.

In particolare la proposta di legge modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633, negli articoli 2, 32-*bis*, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 che vengono sostituiti dal testo proposto.

Si tratta di un aggiornamento divenuto ormai indispensabile a circa 50 anni dalla promulgazione del citato dispositivo che già si rileva insufficiente riguardo alle attuali esigenze e realtà operative e che, in previsione di una consistente evo-

luzione del settore, rischia di costituire un freno allo sviluppo economico ed alle possibilità di espressione artistica dell'individuo.

L'immagine ha, ed avrà ancor più negli anni futuri, una importanza fondamentale nello sviluppo economico e culturale.

I sistemi di telecomunicazione in generale, e televisivi in particolare, si diffondono in tutto il mondo e le tecnologie ne migliorano la qualità.

In questo scenario un ruolo insostituibile spetta agli autori delle opere fotografiche ed alla fotografia quale *medium* in grado di trasferire informazioni, contenuti artistici, aspettative e bisogni.

È ormai sempre più evidente come l'industria sia giunta ad un ampio utilizzo di tecniche multimediali.

Contrariamente alle comuni convinzioni, le tecniche multimediali non favoriscono il mezzo televisivo o cinematografico ma necessitano invece di un limitato numero di immagini fotografiche. Solo la singola immagine può essere infatti visionata in originale, riprodotta via etere, a mezzo stampa su supporto cartaceo, su supporti fisici diversi (oggetti, *gadgets*, confezioni di prodotti, etc.).

Oltre alla modifica della vigente legislazione, la presente proposta introduce nuovi concetti di particolare rilevanza sociale e culturale.

Le esigenze di tutela del consumatore sono ormai divenute prioritarie e si estendono anche alle immagini fotografiche.

È necessario garantire il lettore sulla natura del prodotto e sulle sue caratteristiche, informandolo se l'opera raffigura la realtà, se è frutto di manipolazione mediante processi fotografici, se riproduce un avvenimento od una situazione creata ad arte od indotta a fini commerciali.

Analoghe garanzie vanno poi riservate agli autori che cedono i diritti dell'opera ad un terzo per la riproduzione e la diffusione.

In questo caso occorre tutelare l'autore da eventuali manomissioni dell'opera da parte dell'utilizzatore, anche al fine di tutelare il lettore nei modi prima descritti, evitando che il suddetto soggetto economico alteri i contenuti espressivi propri dell'opera.

Dal punto di vista applicativo si ritiene che gli obiettivi ora enunciati possano essere validamente conseguiti mediante l'utilizzo di un'apposita simbologia che contraddistingua il tipo di opera e le sue caratteristiche produttive.

La simbologia si presta infatti ad una ampia pubblicizzazione e consente una immediata informazione del lettore.

Il principio è analogo a quello dell'autocertificazione o della certificazione operata da enti specializzati; l'apposizione di ciascun simbolo è dunque un'assunzione di responsabilità da parte dell'autore o di chi riproduce l'opera, a seconda dei casi, secondo norme da emanare con decreto.

La disposizione può essere attuata anche mediante dichiarazione sottoscritta dell'autore dell'opera fotografica, qualora il mezzo fisico (pellicola od altro) non consenta la permanente applicazione del simbolo appropriato.

La proposta di legge demanda al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, la definizione operativa e della simbologia e delle modalità per la sua applicazione.

L'attribuzione di tali competenze al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tiene conto del crescente ruolo che i mezzi televisivi e di trasmissione delle immagini avranno nei prossimi anni.

Accanto alle norme di tutela dei diritti degli autori e dei consumatori, la proposta di legge detta norme per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle opere fotografiche.

Occorre infatti riconoscere e regolamentare le attività ed i ruoli degli archivi fotografici quali strutture di conservazione di opere con contenuti artistici o documentaristici, attribuendo a queste opere valore analogo a quello dei libri, contribuendo così anche all'affermarsi del rinnovamento culturale in atto, che vede la comunicazione fondata non solo sulla scrittura ma sempre più, sull'immagine.

Nel contempo, si ritiene ugualmente matura l'istituzione di un albo nazionale degli autori fotografici, per dare operatività alle norme sulla tutela del consumatore prima descritte e che possono trovare concreta attuazione solo in presenza di un albo che raccolga gli operatori del settore consentendo il deposito preventivo della sigla o del simbolo distintivo dell'autore.

Detto albo potrà articolarsi in una prima sezione di professionisti ed in una seconda sezione riservata ad operatori dilettanti o che utilizzino la tecnica fotografica quale mezzo di espressione artistica.

Per quanto riguarda più specificamente l'articolato, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce, al comma 1, opere protette le fotografie e le immagini realizzate con procedimenti

analoghi a quello delle fotografie. Il dettato sostituisce il numero 7) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il comma 2 del suddetto articolo 1, sostituisce l'articolo 32-bis della legge n. 633 del 1941 e stabilisce la nuova normativa riguardante la durata dei diritti esclusivi sulle opere fotografiche, fissando tale termine generalmente in anni cinquanta dalla loro produzione o dalla loro prima utilizzazione. Nel caso che le opere fotografiche siano conservate negli archivi fotografici istituiti ai sensi della presente legge, quali beni culturali riconosciuti come tali dal Ministro per i beni culturali e ambientali, la durata dei diritti esclusivi è elevata ad anni cento.

L'articolo 2 della proposta di legge regola l'utilizzazione economica delle opere fotografiche sostituendo gli articoli 87, 88, 90, 91 e 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633 con nuovi testi.

In particolare il nuovo testo dell'articolo 87 prevede, al comma 1, i criteri per la definizione di opere fotografiche sia per quanto riguarda i processi e le tecniche realizzative, sia per gli aspetti riguardanti l'autore.

Il comma 2 introduce la nuova normativa riguardante la simbologia, qualora l'opera fotografica rappresenti immagini, soggetti e situazioni predisposti ad arte per la ripresa fotografica. L'emanazione della relativa normativa è demandata al Ministro per i beni culturali e ambientali che provvede, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 3 dello stesso articolo 87 regola l'uso commerciale delle immagini di individui o di opere già oggetto di diritti d'autore. La norma prevede che l'autore dell'immagine fotografica ottenga l'esplicita approvazione dell'interessato o degli interessati.

Il comma 4 individua le immagini che, benché rese con procedimenti fotografici, esulano dal campo di applicazione della presente legge. Si tratta in generale di riproduzioni di documenti di uso amministrativo e produttivo, la cui duplica-

zione ed elaborazione risulta indipendente dalle capacità tecniche dell'operatore.

Il nuovo testo dell'articolo 88, riguardante i diritti dell'autore, afferma (comma 1) che all'autore spetta il diritto esclusivo alla utilizzazione economica delle sue opere, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi scopo riprodotte da terzi.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 88 prevedono i casi in cui tale diritto all'utilizzazione economica può essere ceduto dall'autore a terzi. In particolare si sancisce la possibilità che l'autore lo ceda in via definitiva al datore di lavoro o al committente nell'ambito di contratti di lavoro o per accordo tra le parti, e si prevedono i casi di cessione dei diritti da parte dell'autore in via definitiva, temporanea od occasionale nell'ambito dei contratti di autorizzazione alla riproduzione dell'immagine.

Il nuovo testo dell'articolo 90 impegna l'autore ad apporre la simbologia di cui all'articolo 87, comma 2, sulle opere di sua produzione qualora dette opere siano oggetto dei contratti di autorizzazione alla riproduzione previsti nell'articolo 88, comma 2, lettera b). Il comma 2 dello stesso nuovo articolo 90 prevede norme penalizzanti per l'autore che non applichi tale simbologia sulle sue opere.

L'articolo 91, nel suo nuovo testo, detta le norme per la tutela dell'immagine fotografica. Il comma 1 del suddetto articolo 91 obbliga il titolare del diritto di riproduzione a preservare la qualità dell'immagine fotografica, a riprodurre il nome o la simbologia propria dell'autore, quando apposta, ed a non alterare o modificare l'immagine stessa.

Il nuovo testo dell'articolo 92 ribadisce le disposizioni contenute nella sezione II del capo VI del titolo II in merito ai ritratti ed ai diritti d'autore connessi con le opere riprodotte.

La proposta di legge, dopo aver introdotto, con gli articoli 1 e 2, le modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, così come illustrate nel precedente testo, introduce nuovi contenuti giuridici riguardanti la tutela del consumatore e gli archivi fotografici.

In particolare il comma 1 dell'articolo 3, che introduce l'articolo 92-*bis*, impegna il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti gli operatori del settore, ad emanare con proprio decreto le norme riguardanti i criteri per l'individuazione della simbologia prevista nell'articolo 87 e per la sua applicazione.

Il comma 2 dello stesso articolo 92-*bis* precisa che il lettore, attraverso la citata simbologia, deve poter facilmente individuare l'eventuale carattere artificioso dell'immagine fotografica.

Il comma 3 istituisce infine, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, un apposito albo delle sigle depositate da ciascun autore in sostituzione della propria sigla o firma.

L'articolo 4 della proposta di legge, che introduce l'articolo 92-*ter*, estende le disposizioni contenute negli articoli 20, 22 e 23 della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle fotografie ed alle immagini fotografiche realizzate con procedimento analogo a quello delle fotografie, ai sensi

del modificato numero 7 dell'articolo 2 della predetta legge.

L'articolo 5, che introduce l'articolo 92-*quater*, definisce e regola l'attività fotografica e gli archivi fotografici.

Al comma 1 si impegna il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, ad emanare con decreto la normativa tesa a riconoscere e regolamentare l'attività degli archivi fotografici. Detti archivi sono definiti strutture atte a preservare il patrimonio culturale fotografico del Paese, nonché ad istituire un albo nazionale degli autori fotografici.

L'articolo 6 stabilisce infine i termini dell'entrata in vigore della legge.

L'importanza della legge e la sua valenza strategica nel settore dell'immagine e della tutela di essa è fattore di modernizzazione del Paese e di adeguamento dello stesso ai tempi nuovi, per cui, onorevoli colleghi, si prega di approvarla al più presto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Opere protette).*

1. Il n. 7) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« 7) le fotografie e le immagini realizzate con procedimento analogo a quello delle fotografie ».

2. L'articolo 32-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*bis*. — 1. I diritti esclusivi delle opere di cui al numero 7) dell'articolo 2 durano cinquant'anni dall'anno di produzione o, in caso di impossibile accertamento di quest'ultimo, dalla loro prima utilizzazione.

2. La durata del diritto esclusivo è elevata a cento anni quando si tratta di immagini facenti parte delle raccolte contenute negli archivi fotografici riconosciuti ai sensi dell'articolo 92-*quater* ».

## ART. 2.

*(Utilizzazione economica delle opere).*

1. L'articolo 87 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — 1. Sono considerate opere di cui al n. 7) dell'articolo 2 tutte le immagini rese col processo fotografico, o analogo a quello fotografico, realizzate secondo libera scelta dei procedimenti e modalità di ripresa da parte dell'autore.

2. Le immagini di cui al comma 1, quando rendano situazioni, oggetti o sog-

getti predisposti ad arte per la ripresa fotografica, vanno contraddistinte dall'autore mediante l'apposita simbologia individuata dal decreto di cui all'articolo 92-bis.

3. Quando le immagini fotografiche abbiano per soggetto prevalente o determinante individui od opere già oggetto di diritti d'autore, l'uso commerciale da parte dell'autore dell'opera fotografica è condizionato dell'esplicita approvazione dell'interessato o degli interessati.

4. Non sono considerate opere di cui al n. 7) dell'articolo 2 le immagini fotografiche di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici e prodotti simili realizzate, anche con procedure automatizzate, nell'ambito di usuali procedure amministrative o produttive o comunque la cui resa sia indipendente dalle capacità tecniche del fotografo ».

2. L'articolo 88 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — 1. Il diritto esclusivo di utilizzazione economica a scopo di visualizzazione o riproduzione, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi scopo, dell'opera fotografica spetta all'autore.

2. Il diritto di cui al comma 1, può essere dall'autore ceduto al datore di lavoro o al committente nell'ambito di contratti di lavoro o per accordo tra le parti. Con i contratti di autorizzazione alla riproduzione dell'immagine i diritti possono essere ceduti:

- a) in via definitiva;
- b) in via temporanea;
- c) in via occasionale.

3. Il trasferimento del diritto in via definitiva comporta il trasferimento del diritto di proprietà dell'opera fotografica.

4. Le opere fotografiche realizzate in esecuzione, ed in occasione, di un rapporto di lavoro subordinato sono, sin dalla loro esecuzione, di proprietà del datore di lavoro.

5. Le fotografie realizzate a seguito di commissione restano, salvo patto contrario, di proprietà del fotografo ».

3. L'articolo 90 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — 1. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 88, l'autore deve apporre sul mezzo fisico (negativo, diapositiva od altro) atto a riprodurre l'immagine il suo nome ovvero una sua sigla identificativa precedentemente depositata, nonché la simbologia di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Qualora gli esemplari non portino le indicazioni di cui al comma 1 la loro riproduzione è ugualmente abusiva ove sia possibile accertare in altro modo il titolare del diritto di utilizzazione economica ».

4. L'articolo 91 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — 1. Il titolare del diritto di riproduzione o di vendita dell'immagine fotografica è obbligato a preservare:

*a)* nella riproduzione, il nome dell'autore o la sua sigla, e la simbologia di cui al comma 2 dell'articolo 87;

*b)* l'immagine fotografica da trattamenti finalizzati alla modifica o alterazione delle sue caratteristiche e contenuti;

*c)* l'immagine fotografica riproducendola con tecniche e mezzi adeguati e mantenendone sostanzialmente la qualità ed i contenuti originari ».

5. L'articolo 92 della legge n. 633 del 1941, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella sezione II del capo VI del presente titolo, per ciò che riguarda il ritratto, le fotografie riprodurenti opere dell'arte figurativa, dei diritti d'autore connessi con l'opera riprodotta ».

#### ART. 3.

*(Tutela del consumatore).*

1. Dopo l'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

« ART. 92-bis. — 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di con-

certo con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fotografi, degli editori e delle emittenti televisive, emana, con apposito decreto, le norme tecniche inerenti all'apposizione di una uniformata simbologia da parte degli autori di opere fotografiche sulle opere stesse quando siano oggetto di diffusione e commercializzazione.

2. La simbologia di cui al comma 1 deve garantire la possibilità per il lettore di individuare, attraverso un determinato simbolo grafico, l'eventuale carattere artificioso dell'immagine fotografica ai sensi dell'articolo 87, comma 2.

3. Il decreto di cui al comma 1 istituisce altresì presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un apposito albo delle sigle utilizzate dagli autori di opere fotografiche in sostituzione dell'indicazione del loro nome sulle opere stesse ».

2. Il decreto di cui all'articolo 92-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

*(Protezione dei diritti sull'opera).*

1. Dopo l'articolo 92-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

« ART. 92-*ter.* — 1. Si applicano all'autore dell'opera di cui al numero 7) dell'articolo 2 le disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23 ».

#### ART. 5.

*(Archivi fotografici).*

1. Dopo l'articolo 92-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

« ART. 92-*quater.* — 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di con-



certo con il Ministro per i beni culturali, e ambientali, emana, con proprio decreto, norme intese a riconoscere ed a regolamentare l'attività degli archivi fotografici, come strutture idonee alla conservazione del patrimonio culturale nel Paese, istituendo nel contempo un albo nazionale degli autori fotografici ».

2. Il decreto di cui all'articolo 92-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.